

Sentenza: 12 dicembre 2012, n. 278

Materia: caccia, tutela della fauna omeoterma

Limiti violati: art. 117, comma II, lett. s) Cost.; artt. 4 e 8, comma I, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige); l. 11 febbraio 1992, n. 157 (come norma interposta)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 11, 15, nonché art. 7, comma 5, L. Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14

Esito:

1) illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14 (Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica), limitatamente alle parole «e i piccioni domestici inselvatichiti»;

2) illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettere b) ed e), numeri 1) e 2), della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituite dall'art. 2, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011;

3) illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la lepre comune ed il merlo, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio e nella parte in cui, nel periodo a partire dal 16 dicembre, consente l'esercizio della caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio tutti i giorni della settimana;

4) illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall'art. 2, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011;

5) illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, aggiunto dall'art. 2, comma 11, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011;

6) estinzione del processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 15, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011;

7) non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la cesena ed il tordo bottaccio, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

8) non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni), come sostituito dall'art. 7, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 5,

commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e all'art. 6, comma 4, della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Estensore nota: Enrico Righi

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna diverse e dettagliate disposizioni della legge sulla caccia, recentemente approvata dalla Provincia autonoma di Bolzano, per violazione principalmente della legge statale sulla tutela della fauna omeoterma e sul prelievo venatorio (l. 157/1992), quale norma interposta di attuazione dei precetti costituzionali di cui all'art. 117, II comma, lett. s) Cost.

La Provincia autonoma di Bolzano rivendica la titolarità di una potestà legislativa esclusiva in materia di "caccia e pesca", attribuita dallo Statuto speciale.

Al netto di una puntuale sub pronuncia in rito, conseguente ad una parziale rinuncia al ricorso (accettata dalla controparte), la Corte svolge le argomentazioni seguenti.

Preliminarmente, rilevata la sovrapposizione fra competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e competenza primaria in materia di caccia da parte della Provincia autonoma, la Corte statuisce che, in ipotesi come quella siffatta, prevale la competenza dello Stato, in quanto intesa a garantire livelli di tutela (della fauna, in questo caso) minimi uniformi su tutto il territorio nazionale.

In altre parole, i Giudici costituzionali non negano la ricorrenza, in astratto, di una competenza della Provincia autonoma sovrapponibile a quella dello Stato, tuttavia, in concreto, assumono come canone per la risoluzione del concorso apparente la prevalenza della competenza statale.

Precisa ancora la Corte che ciò può ben avvenire in materie così ampie e trasversali che necessariamente vadano a ricomprendere singoli beni giuridici oggetto anche di altre discipline di settore: la fauna selvatica rispetto alla normativa sulla caccia, come bene tutelato nella più vasta categoria dell'art. 117, II comma, lett. s).

In questi casi, si sottolinea, le regioni e province autonome conservano una limitata discrezionalità nel legiferare, ma solo nel senso di potere imporre una legislazione di maggiore tutela rispetto a quella nazionale.

A questo punto risulta agevole leggere le statuizioni della Corte sulle specifiche norme di dettaglio. Innanzi tutto, viene dichiarata illegittima costituzionalmente la norma provinciale che esclude i "*piccioni domestici inselvaticiti*" dal concetto di fauna selvatica, definizione che invece spetta alla legge statale. Sia detto per inciso che con la sottrazione all'ambito semantico della fauna selvatica, viene meno anche ogni regime di protezione, fenomeno giuridico che ricorre normativamente (per legge dello Stato) per i ratti, i topi propriamente detti, le arvicole, le talpe.

Parimenti fondate vengono giudicate le censure relative ai periodi di caccia alla volpe (che per legge statale non può essere anticipata a data anteriore alla terza domenica di settembre), al cinghiale (che per legge statale non può essere anticipata a data anteriore al primo ottobre e deve essere contenuta in un periodo massimo di tre mesi), alla lepre bianca e alle pernice bianca (il cui prelievo non può essere consentito oltre la data del 30 novembre), al merlo ed alla lepre comune (il cui prelievo non può essere consentito oltre la data del 31 dicembre).

Sono costituzionalmente illegittime quelle disposizioni che consentono, in nome della tutela delle produzioni agricole, il prelievo venatorio nei giorni di martedì e venerdì, per legge nazionale inderogabilmente dedicati al cosiddetto silenzio venatorio, nonché comunque un prelievo per un numero di giorni settimanali superiore a tre nel periodo dicembre-gennaio, dal momento che la legge n. 157/1992 consente, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, di regolare diversamente la sola caccia da appostamento, fino a permetterla un massimo di cinque

giorni a settimana, ma solo nel periodo intercorrente fra il primo ottobre ed il 30 novembre (ciò anche nel rispetto delle tradizioni locali).

Supera invece lo scrutinio di legittimità costituzionale la norma che prevede la caccia alle specie cesena e tordo bottaccio fino al 10 gennaio, in quanto norma più rigorosa della disciplina statale, che per tali due specie estende il possibile calendario venatorio al 31 gennaio.

Merita attenzione la motivazione della dichiarazione di illegittimità della norma che consente al cacciatore, in deroga alla normativa nazionale che invece impone una scelta netta, la possibilità di svolgere in forma cumulativa sia la caccia vagante che da appostamento fisso.

Dopo aver richiamato il noto precetto per il quale la disciplina regionale può introdurre modificazioni alla disciplina statale solo in senso più protezionistico, la Corte ricostruisce la *ratio* della norma sull'opzione di caccia (cosiddetta specializzazione), partendo dal presupposto che essa, se correttamente intesa, favorisce il radicamento del cacciatore sul territorio e quindi una sua responsabilizzazione verso l'equilibrio faunistico; conclude affermando che l'esercizio venatorio indiscriminato su tutto il territorio agro-silvo-pastorale equivarrebbe a sicuro detrimento per la fauna, sia pure appartenente a specie cacciabili.

Illegittima costituzionalmente in fine anche la norma che consente un controllo selettivo della specie nutria, non cacciabile, ma di sicuro impatto sul territorio agro forestale, con particolare riferimento alle opere di sicurezza idraulica.

La Corte, pur non negando in radice che possa essere autorizzato in casi limite il prelievo di una specie non cacciabile, richiama i precetti di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, in base ai quali deve essere osservato un criterio di "gradualità" in tali interventi, preferendo innanzi tutto metodi ecologici, rappresentando l'abbattimento *l'extrema ratio*, attivabile comunque solo dopo parere dell'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

La sentenza si chiude con l'esame di una disposizione spuria, per così dire, riguardante l'abrogazione dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea delle misure compensative necessarie per garantire la coerenza della rete ecologica europea denominata "Natura 2000", adottate in relazione ad opere o progetti che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa.

La censura relativa a detta disposizione non viene ritenuta fondata, in quanto si tratterebbe semplicemente di una norma di adeguamento a precedente sentenza della Corte costituzionale.